

**PROPOSTA DI LEGGE: RUBERTI ED ALTRI: MODIFICHE  
ALLA LEGGE 28 MARZO 1991, N. 113, CONCERNENTE  
INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA  
SCIENTIFICA (1597)**

**(A.C. 1597 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministro », nell'intento di promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia, adotta iniziative volte a:

a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;

b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;

c) incentivare, anche mediante la collaborazione con le università e altre istitu-

zioni italiane e straniere, le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;

d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;

e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali.

f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

2. Sono considerati, in particolare, obiettivi strategici la costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici; il potenziamento, anche attraverso intese con le amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di storia naturale, degli orti botanici e dei musei scientifici di interesse locale, nonché l'adozione delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e gli

orti botanici delle università in condizione di svolgere un'opera di divulgazione incisiva. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, saranno privilegiati gli interventi volti al potenziamento delle attività già svolte, alla individuazione di idonee strutture scientifiche distribuite sul territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti telematiche, nonché alla individuazione di centri di servizio, anche consortili, atti ad assicurare il funzionamento del sistema della diffusione della cultura scientifica e tecnologica.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per accedere ad un finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi sono i seguenti: personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale. I soggetti in possesso dei requisiti predetti sono inseriti, a domanda, in una tabella, da emanare con decreto del Ministro, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-*quater* e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni con la medesima procedura.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse.

5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

6. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge, il Ministro ri-

ferisce al Parlamento ogni tre anni, allegando specifiche relazioni presentate da ogni singolo ente inserito nella tabella di cui al comma 3 ».

7. In prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 1.

*Al comma 1, capoverso 1, all'alinea, dopo la parola: tecniche aggiungere le seguenti: derivate.*

**1. 1.** Malgieri, Napoli.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: di interesse locale aggiungere le seguenti: , e di strutture con analoghe finalità.*

**1. 5.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Caparini.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: degli orti aggiungere le seguenti: e giardini.*

**1. 6.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Caparini.

*Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: attività già svolte*

con le seguenti: che abbiano dimostrato efficacia.

**1. 2.** Malgieri, Napoli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: di interesse storico, aggiungere le seguenti: anche mediante centri di servizio.

**1. 3.** Malgieri, Napoli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono altresì essere ammessi al finanziamento le strutture scientifiche di proprietà degli enti locali che abbiano operato per un periodo di tempo non inferiore a 20 anni e che siano in possesso di una documentata attività ed utenza raggiunta.

**1. 4.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Caparini.

**(A.C. 1597 — sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 2.**

1. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e di cui alla legge 7 agosto 1990,

n. 245, così come rideterminate dalla tabella C della legge 26 dicembre 1996, n. 663.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 2.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 2**

1. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

2. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**2. 1.** La Commissione. (*nuova formulazione*)

**(A.C. 1597 — sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. Dopo l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Della somma di cui all'articolo 2, almeno il 60 per cento è

riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4. Il finanziamento è ripartito, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-*quater*, con decreto del Ministro entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione di una dettagliata relazione attestante le attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'intero anno in corso ».

2. Del contributo di lire 35.000 milioni annui previsti dalla presente legge i restanti 10.000 milioni sono erogati annualmente ad altri soggetti con decreto del Ministro, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-*ter* ».

**(A.C. 1597 — sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 4.**

1. Dopo l'articolo 2-*bis* della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2-*ter*. — 1. Ogni anno il Ministro pubblica un apposito bando nel quale sono precisate le modalità di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge, nel quale eventualmente sono individuate tematiche e progetti di rilevanza nazionale intorno a cui far convergere le singole iniziative ».

**(A.C. 1597 — sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 5.**

1. Dopo l'articolo 2-*ter* della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'arti-

colo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2-*quater*. — 1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, con decreto del Ministro, un Comitato tecnico-scientifico.

2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, è formato da cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della Conferenza dei rettori, da un rappresentante del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, esperti nella diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento per le attività previste dalla presente legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 5.**

*Al comma 1, capoverso 2-*quater*, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* da un rappresentante del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia *con le seguenti:* da un rappresentante dell'Assemblea nazionale della scienza e della tecnologia.

**5. 1. La Commissione.**

*Al comma 1, capoverso 2-*quater*, comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:*

« In sede di prima applicazione della presente legge, qualora non insediata l'assemblea della scienza e della tecnologia, il

componente da designare da parte della stessa si sostituisce con un secondo rappresentante del CNR ».

### 5. 3. La Commissione.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. L'istituzione e il funzionamento del comitato non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

### 5. 2. La Commissione.

**(A.C. 1597 - sezione 6)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato l'A.C. 1597, recante « modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica »;

considerato che, in vetta al Monte Campo dei Fiori sopra Varese, è stata fondata nel 1963 la Cittadella di scienze della natura, gestita dalla società astronomica « G. V. Schiaparelli » e costituita dalle seguenti istituzioni: l'Osservatorio astronomico; il Centro Geofisico prealpino, che riunisce l'Osservatorio meteorologico e l'Osservatorio sismico; il Parco naturale, con il giardino botanico e annessi centro studi botanici e serra fredda;

rilevato che l'attività delle suddette istituzioni è da sempre rivolta alla conservazione, all'arricchimento e alla conoscenza della cultura scientifica;

constatato che la stessa istituzione si prefigge il perseguimento di finalità educative, di ricerca, sperimentazione e divulgazione popolare e nel suo operato si avvale di una amplissima rete di volontari

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di agevolare il funzionamento delle strutture scientifiche della Cittadella di scienze della natura prevedendo a tale scopo l'erogazione di adeguati finanziamenti su singoli progetti e promuovendo la partecipazione di tale centro scientifico divulgativo a programmi e progetti a livello nazionale ed internazionale.

**9/1597/1.** Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Maroni, Galli, Santandrea.

La Camera,

esaminato l'atto Camera n. 1597, recante modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

considerato che, a Como è attivo il centro di cultura scientifica « Alessandro Volta », un'associazione senza scopo di lucro tra il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio di Como, la regione Lombardia e la camera di commercio di Milano, collegato mediante una convenzione al Politecnico di Milano, all'Università degli studi di Milano, all'Università degli studi di Brescia, all'Università degli studi di Pavia, all'Università Cattolica di Milano e al Libero istituto universitario « C. Cattaneo » di Castellanza;

considerato che il centro è una realtà del tutto originale nel panorama italiano e internazionale e che esso unisce a un'intensa attività di organizzazione di scuole, seminari e convegni scientifici ad alto livello, una funzione di collegamento tra il mondo accademico e della ricerca e il tessuto economico, produttivo e culturale del territorio;

considerato che il centro « A. Volta » ha sede a villa Olmo, dimora settecentesca prospiciente il lago, di proprietà del comune di Como;

rilevato che le aree di attività del centro riguardano l'organizzazione di simposi, convegni scientifici, scuole permanenti; la ricerca applicata e trasferimento tecnologico in informatica; la promozione

della cultura scientifica e tecnica; il monitoraggio di problemi connessi a settori industriali di rilevanza territoriale (tessile, legno-arredamento); la ricerca finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente;

rilevato che la stessa istituzione è attiva nella promozione della cultura scientifica e delle collaborazioni internazionali e che il centro « A. Volta » agisce come organo per la diffusione della cultura scientifica, promuovendo sia iniziative su base regionale, sia collaborazioni internazionali;

rilevato che nel 1999 ricorre il secondo centenario dell'invenzione della pila ad opera di Alessandro Volta, avvenuta verso la fine del 1799 e comunicata alla Royal Society di Londra con una lettera del 20 marzo 1800;

rilevato come la coincidenza del bicentenario della pila con la svolta del terzo millennio getti una luce di particolare importanza sull'evento, la cui dimensione sovranazionale è prefigurata dalla presentazione che lo stesso Volta fece della pila a Napoleone presso l'Institut National de France a Parigi;

constatato che il centro « A. Volta » agisce come organo per la diffusione e la promozione della cultura scientifica e delle collaborazioni internazionali e fa parte del Landau Network, rete per la cooperazione scientifica internazionale est-ovest e per lo studio di aspetti scientifici-tecnologici internazionali, al disarmo e alle problematiche globali-ambientali;

constatato che il centro « A. Volta » è sede altresì della scuola internazionale UNESCO « Scienza per la pace » organizzata assieme all'UNESCO Venice office;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti al fine di agevolare il funzionamento delle strutture scientifiche del centro « A. Volta » prevedendo l'erogazione di adeguati finanziamenti su singoli progetti e promuovendo la partecipazione di tale centro a programmi divulgativi di livello nazionale ed internazionale.

**9/1597/2.** Taborelli.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3724 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1998, N. 450, RECANTE DISPOSIZIONI PER ASSICURARE INTERVENTI URGENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998-2000 (APPROVATO DAL SENATO) (5677)**

**(A.C. 5677 — sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART.1.**

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazio-

nale, di almeno una struttura dedicata all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad integrazione di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, sono stabiliti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e tali da assicurare l'integrazione dell'attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1 erogate nell'ambito della regione o della provincia. Il contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non può superare l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno 2000.

4. Il Ministero della sanità valuta i progetti di cui al comma 3 secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La congruità dei progetti ai criteri stabiliti consente alla regione di accedere al finanziamento del Ministero della sanità per la realizzazione della struttura.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, determinati in lire 155.895 milioni, lire 100.616 milioni e lire 53.532 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

6. Alle regioni sono attribuite, in ragione della quota capitaria prevista dal Piano sanitario nazionale, somme per complessivi 150 miliardi di lire, da destinare all'assistenza domiciliare, con particolare riferimento ai pazienti in fase critica. Alla ripartizione del predetto importo si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità destinato alla formazione specialistica dei medici.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 2.

1. Il Ministro della sanità, ferme restando le competenze delle regioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è autorizzato ad individuare, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e le procedure di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, in ordine alle caratteristiche della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico, le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la progettazione e l'adozione, in via sperimentale, della tessera sanitaria è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di lire 81.000 milioni e di lire 50.000 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 3.

1. Per far fronte parzialmente alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 è autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il finanziamento di lire 3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e

Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1997, fino alla concorrenza dei disavanzi certificati dalle regioni medesime per gli anni 1995, 1996 e 1997;

b) le restanti somme in proporzione al totale dei disavanzi certificati come sopra per gli stessi anni, al netto delle somme assegnate ai sensi della lettera a).

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare in ciascuno degli anni 1998 e 1999 una quota pari al 50 per cento delle somme spettanti alle regioni ai sensi del presente articolo. A tal fine ciascuna regione è tenuta a trasmettere entro il 20 febbraio 1999, allo stesso Ministero ed a quello della sanità, apposita certificazione del presidente della giunta regionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 delle somme impegnate e delle entrate accertate, ivi comprese le quote del finanziamento della spesa sanitaria, posta a carico delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, dagli enti del Servizio sanitario regionale.

4. Nelle more degli adempimenti regionali di cui al comma 3, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, il 75 per cento degli importi di cui all'allegata tabella A entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed il restante 25 per cento entro il 30 giugno 1999.

5. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un

importo superiore a quello spettante per effetto della ripartizione dei 3.000 miliardi disponibili sulla base delle certificazioni acquisite, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del fondo sanitario e contestualmente riassegnata a favore delle altre regioni per le finalità del presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, determinati in lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 4.

1. Nell'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Le disponibilità derivanti dai mutui di cui al periodo precedente, assunti per la copertura di disavanzi, sono erogati in proporzione ai disavanzi derivanti dalle operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, approvati dai direttori generali, verificati dal collegio dei revisori e certificati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto, considerando le erogazioni disposte ai sensi del medesimo articolo 1; le predette disponibilità sono erogate nella misura del 90 per cento e del 10 per cento, rispettivamente, negli anni 1998 e 1999. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. ».

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare la copertura dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 1997 e 1998.

## ART. 5.

1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere rivedono, in sede negoziale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il corrispettivo dei contratti

delle aziende stipulati anteriormente al 31 dicembre 1997 per la fornitura di beni e servizi, quando tale corrispettivo è stato determinato, in tutto o in parte, con riferimento al costo del denaro. Qualora il contraente non aderisca alla revisione è escluso dalla possibilità di stipulare nuovi contratti o rinnovare quelli in essere con la stessa azienda per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## ART. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A  
(articolo 3, comma 4)

REGIONI	Importi erogabili in acconto
Piemonte .....	93
Valle d'Aosta .....	—
Lombardia .....	310
Provincia autonoma di Bolzano .....	—
Provincia autonoma di Trento .....	—
Veneto .....	137
Friuli-Venezia Giulia .....	13
Liguria .....	94
Emilia Romagna .....	307
Toscana .....	192
Umbria .....	22
Marche .....	75
Lazio .....	316
Abruzzo .....	42
Molise .....	5
Campania .....	117
Puglia .....	68
Basilicata .....	12
Calabria .....	51
Sicilia .....	78
Sardegna .....	68
TOTALE . . .	2.000

**(A.C. 5677 — sezione 2)****MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO**

*All'articolo 1:*

*al comma 1,*

*la parola: « nazionale » è sostituita dalle seguenti: « su base nazionale »;*

*le parole: « almeno una struttura dedicata » sono sostituite dalle seguenti: « una o più strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate »;*

*le parole: « per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e » sono sostituite dalle seguenti: « prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale »;*

*alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: « Le suddette strutture dovranno essere realizzate prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture, di proprietà di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. »;*

*al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché le modalità di verifica dei risultati »;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per l'attivazione o la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del pro-

gramma medesimo e tali da assicurare l'integrazione delle nuove strutture e dell'assistenza domiciliare con le altre attività di assistenza sanitaria erogate nell'ambito della regione o della provincia. A tali progetti deve essere allegato un piano della regione o della provincia autonoma che assicuri l'integrazione dell'attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1, erogate nell'ambito della regione o della provincia autonoma. Il contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione del programma di cui al comma 1 non può superare l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno 2000. »;

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

« 4. Il Ministero della sanità valuta i progetti di cui al comma 3 ed i piani ad essi allegati secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La congruità dei progetti e dei piani ai criteri stabiliti consente alla regione di accedere al finanziamento del Ministero della sanità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ».

*All'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale fase di sperimentazione deve comunque concludersi entro il 30 giugno 2000 ».*

*All'articolo 3, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « delle somme impegnate » sono inserite le seguenti: « , con specifico riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale conseguiti, ».*

*All'articolo 4, al comma 2, sono soppresse le parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».*

*Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:*

« ART. 4-bis. — 1. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la relativa autorizzazione di spesa è incre-

mentata di lire 135 miliardi per l'anno 2000 e di lire 200 miliardi per l'anno 2001.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità ».

**(A.C. 5677 – sezione 3)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 1:*

*al comma 1,*

*dopo le parole: « di Trento e di Bolzano, » sono inserite le seguenti: « con proprio decreto, »;*

*Sopprimere le seguenti parole: « su base nazionale »;*

*le parole: « in ciascuna regione e provincia autonoma » sono sostituite dalle seguenti: « in ciascuna regione e provincia autonoma nonché nelle isole minori »;*

**(A.C. 5677 – sezione 4)**

**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e di Bolzano, sopprimere le seguenti: con proprio decreto.*

**1. 1.** Governo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con le seguenti: su base nazionale*

**1. 2.** Governo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in ciascuna regione e provincia autonoma nonché nelle isole minori con le seguenti: in ciascuna regione e provincia autonoma.*

**1. 3.** Governo.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: provincia autonoma nonché.*

**1. 40.** Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 35.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il programma di cui al presente comma è finalizzato a garantire la realizzazione di almeno 0,4 posti letto ogni 10.000 abitanti.*

**1. 36.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Le regioni e le province autonome per raggiungere le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1, predispongono un numero complessivo di posti letto pari a 5 posti letto per centomila abitanti in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa vigente.*

**1. 16.** Lucchese, Del Barone.

*Al comma 2, premettere le parole: Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.*

**1. 34.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome;*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: o della provincia autonoma.*

**1. 18.** Zeller, Brugger, Caveri, Widmann, Detomas.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nuove strutture con le seguenti: strutture di cui al presente articolo.*

**1. 37.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

*Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Prima della presentazione del progetto per la realizzazione di nuove strutture, le regioni e le province autonome devono effettuare una ricognizione delle strutture inutilizzate e delle strutture incompiute e provvedere a utilizzare prioritariamente queste ultime. Le regioni e le province, comunque, sono tenute a motivare le scelte effettuate.*

**1. 22.** Lucchese, Del Barone.

*Al comma, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole: ed i piani ad essi allegati, e al secondo periodo, sopprimere le parole: e dei piani.*

**1. 38.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno 2000 con le seguenti: l'importo di 300.000 per l'anno 1998, di lire 250.000 milioni per l'anno 1999, e di lire 100.000 milioni per l'anno 2000.*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: lire 155.895 milioni, lire*

*100.616 milioni e lire 53.532 milioni con le seguenti: lire 250.000 milioni, lire 196.616 milioni e 130.000 milioni.*

**1. 23.** Lucchese, Del Barone.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 le Regioni devono avvalersi prioritariamente della riconversione e della ristrutturazione di strutture sanitarie pubbliche già esistenti, delle utilizzazione di strutture private accreditate attraverso nuove procedure di accreditamento o riconversione dei posti letto e, solo in assenza di tali possibilità, della costruzione di nuove strutture.*

**1. 24.** Lucchese, Del Barone.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Alle regioni aggiungere le seguenti: e alle isole minori.*

**1. 28.** Lucchese, Del Barone.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: prevista dal piano sanitario nazionale con le seguenti: di cui al comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

**1. 39.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 150 miliardi con le seguenti: 300 miliardi;*

*Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il terzo periodo, e dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 6-bis. Per gli anni 1998, 1999 e 2000, la misura del compenso di cui all'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è stabilita in lire 8.000.*

**1. 29.** Lucchese, Del Barone.

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Detto decreto è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**1. 31.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

#### ART. 2.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* con proprio decreto, *aggiungere le seguenti:* da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**2. 1.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

#### ART. 3.

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**3. 1.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* con le seguenti modalità *fino alla fine del comma, con le seguenti:* secondo i criteri utilizzati per il riparto del fondo sanitario nazionale per l'anno 1997, fino alla concorrenza dei disavanzi certificati dalle regioni medesime per gli anni 1995, 1996 e 1997.

*Conseguentemente modificare gli importi della tabella A allegata.*

**3. 4.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* 20 febbraio *con le seguenti:* 15 marzo.

**3. 5.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

*Al comma 4, sostituire le parole:* 75 per cento *e:* 25 per cento *rispettivamente con le seguenti:* 50 per cento *e:* 50 per cento.

**3. 6.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole:* 25 per cento *aggiungere le seguenti:* , *previa presentazione dell'apposita certificazione di cui al comma 3,.*

**3. 7.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

#### ART. 4.

*Al comma 1, sostituire le parole:* ai disavanzi *con le seguenti:* al riparto del fondo sanitario nazionale per l'anno 1997 fino alla concorrenza dei disavanzi.

**4. 2.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* Non si applica *fino a:* legge 26 aprile 1989, n. 155.

**4. 1.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

#### ART. 5.

*Sopprimerlo.*

\* **5. 1.** Bicocchi, Volontè.

*Sopprimerlo.*

\* **5. 4.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Qualora il contraente non aderisca alla revisione il contratto si intende risolto.

**5. 2.** Lucchese, Del Barone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Fino all'emanazione delle norme previste dall'articolo 2, lettere *t)* e *u)*, della legge 30 novembre 1938, n. 419, con effetto dal 1° gennaio 1998, i compensi fissati dalle regioni e province autonome in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 per i direttori generali,

amministrativi, sanitari e sociali delle aziende del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, sono adeguati annualmente secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

**5. 3.** Lucchese, Del Barone.

*(A.C. 5677 - sezione 5)*

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

preso atto di quanto emerso in sede di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000, considerato che le strutture sanitarie ospedaliere, per ragioni dovute alla dislocazione territoriale, possono non garantire adeguata assistenza a tutti i pazienti;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché i pazienti oncologici, con particolare riferimento ai pazienti in fase critica, che beneficiano della assistenza domiciliare, possano fornirsi di farmaci antitumorali ai prezzi fissati per le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere anche presso le farmacie non ospedaliere.

**9/5677/1.** Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

La Camera,

preso atto di quanto emerso in sede di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000, considerato che l'assistenza ai pazienti costituisce motivo straordinario di urgenza

nell'ambito del Piano medesimo, al fine dell'effettivo adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche;

impegna il Governo

a provvedere al potenziamento delle strutture esistenti ed alla loro equa distribuzione territoriale.

**9/5677/2.** Cuccu, Stagno d'Alcontres, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

La Camera,

preso atto di quanto emerso in sede di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000, preso atto della necessità di dare coerenza e sistematicità alla relazione tra cittadino e servizio sanitario, al fine di perseguire il miglioramento della qualità della vita, nel rispetto dei principi di inviolabilità della persona e di libertà di espressione della volontà degli individui della manifestazione della solidarietà sociale;

impegna il Governo

ad inserire tutte le manifestazioni di volontà in materia sanitaria compatibili con la legislazione italiana nella tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**9/5677/3.** Massidda, Stagno d'Alcontres, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

La Camera,

considerato che il Senato ha introdotto nella conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale 1998-2000 la previsione di riservare le strutture extraospedaliere per l'assistenza palliativa (hospices) prioritariamente ai pazienti affetti da patologia neo plastica,

impegna il Governo

in relazione a quanto previsto dal testo originario del decreto-legge;

a prevedere l'utilizzo di tali strutture anche per malati terminali con altre patologie e per esiti in stato vegetativo persistente di gravi traumi cranio-encefalici o di emorragie cerebrali;

a istituire corsi di formazione professionale per il personale da destinare all'assistenza di pazienti in fase terminale.

**9/5677/4.** Valpiana, Malentacchi.

La Camera,

considerato che la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale 1998-2000 prevede all'articolo 1 l'attivazione di strutture extraospedaliere per l'assistenza palliativa ai malati terminali (hospices),

impegna il Governo

a specificare che la permanenza nell'hospice è assicurata dal servizio sanitario nazionale e non comporta oneri di alcun tipo per i pazienti ricoverati e per i loro familiari.

**9/5677/5.** Malentacchi, Valpiana, Bonato.

La Camera,

visto il decreto-legge n. 450 del 28 dicembre 1998, considerato quanto stabilito dall'articolo 2 in merito alla carta d'identità e ai documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico e informatico,

impegna il Governo

affinché il supporto magnetico o informatico contenga i dati sanitari del titolare, nonché gli indicatori che consentano i ri-

lievi epidemiologici e le memorie delle principali prestazioni diagnostico-terapeutiche usufruite.

**9/5677/6.** Lucchese, Del Barone.

La Camera,

visto il decreto-legge n. 450 del 28 dicembre 1998, considerato che l'articolo 1 adotta un programma nazionale per la realizzazione di strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale,

impegna il Governo

affinché le regioni tengano dei corsi di formazione per il personale da destinare all'assistenza dei pazienti in fase terminale.

**9/5677/7.** Del Barone, Lucchese.

La Camera,

visto il decreto-legge n. 450 del 28 dicembre 1998, considerato che l'articolo 2 tende alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997 n. 449,

impegna il Governo

affinché la progettazione e l'adozione delle tessere sanitarie vengano effettuate per via telematica, mediante un unico collegamento in rete su tutto il territorio nazionale.

**9/5677/8.** Galati, Lucchese, Del Barone.

La Camera,

visto il decreto legge n. 450 del 28 dicembre 1998,

impegna il Governo

affinché fino all'emanazione delle norme previste dall'articolo 2, lettere t) e u), della

legge 30 novembre 1998, n. 413, con effetto dal 1° gennaio 1998, i compensi fissati dalle regioni e province autonome in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995 n. 502, per i direttori generali, amministrativi, sanitari e sociali delle aziende del servizio sanitario nazionale e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, sono adeguati annualmente secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**9/5677/9.** D'Alia, Lucchese, Del Barone.

La Camera,

visto il decreto legge n. 450 del 1998, considerato che articolo 1 prevede l'adozione di un programma su parere nazionale per la realizzazione in ciascuna regione e provincia autonoma di una o più strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale

impegna il Governo

affinché le regioni tengano conto delle speciali esigenze che interessano le isole minori, al fine di venire incontro alle suddette necessità.

**9/5677/10.** Follini, Lucchese, Del Barone.

La Camera,

visto il decreto-legge n. 450 del 28 dicembre 1998, considerato quanto previsto dall'articolo 1,

impegna il Governo

a promuovere in accordo con la conferenza delle regioni, nell'ambito degli interventi attuativi del piano sanitario nazionale, nel quadro di una rete integrata di interventi per la cura delle patologie neoplastiche, a potenziare gli interventi a carattere domiciliare, in particolare per le cure palliative e di supporto, per garantire una migliore qualità della vita ai malati terminali ed alle loro famiglie.

**9/5677/11.** Battaglia, Valpiana, Saia.

**PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: TREMAGLIA  
ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 48 DELLA COSTI-  
TUZIONE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELLA CIR-  
COSCRIZIONE ESTERO PER L'ESERCIZIO DEL DI-  
RITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI  
ALL'ESTERO (5186-4979-5187)**

**(A.C. 5186 – sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE**

**ART. 1.**

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

\* **1. 14.** Moroni, Brunetti.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 15.** Boato, Paissan.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1.**

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione, è aggiunto il seguente: « La legge determina i requisiti per l'esercizio da parte dei cittadini residenti all'estero del diritto di voto per l'elezione delle Camere ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione è aggiunto il seguente: « La legge stabilisce le modalità e assicura le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero ».

**1. 1.** Boato, Paissan.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1.**

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione, è aggiunto il seguente: « La legge determina i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività ».

**1. 2.** Boato, Paissan.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione, è aggiunto il seguente: « La legge assicura le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero ».

**1. 3.** Boato, Paissan.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio *con le seguenti:* assicura le condizioni per l'effettivo esercizio.

**1. 11.** Moroni, Brunetti.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* requisiti e modalità *con le seguenti:* i requisiti.

**1. 9.** Moroni, Brunetti.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* ne assicura l'effettività *con le seguenti:* e ne assicura l'esercizio in forma diretta, personale e segreta.

**1. 10.** Moroni, Brunetti.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

\* **1. 7.** Boato, Paissan.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

\* **1. 8.** Moroni, Brunetti.

**(A.C. 5186 ed abb. — sezione 2)**

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in occasione della discussione e votazione della proposta di legge 5186 di modifica della Costituzione;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro il mese di giugno 1999 una relazione sulla situazione delle anagrafi per quanto riguarda la registrazione dei cittadini italiani residenti all'estero e uno specifico piano interministeriale capace nell'arco di un semestre di coordinare, perfezionare, completare la raccolta di questi dati anagrafici, segnalando nel contempo al Parlamento eventuali esigenze di modifiche legislative per quanto riguarda la titolarità, l'organizzazione, il coordinamento delle anagrafi al fine di supportare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero con una reale efficienza ed effettiva capacità dei vari livelli istituzionali, ministeriali, amministrativi interessati.

**9/5186/1.** Pezzoni, Furio Colombo, Di Bisceglie, Lucà, Maselli.